



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SER. RECL.TO, FORM.NE PROFES.LE ED INTER.TI ASS.LI

- D I V I S I O N E I V -

Prot. n. 3165/¹⁵⁰⁰~~1402~~/8/1001

Roma, 30/12/1991

Ai Signori Ispettori Regionali
ed Interregionali

- LORO SEDI -

Al Signor Comandante delle Scuole
Centrali Antincendi

- ROMA - CAPANNELLE -

Al Signor Direttore del Centro
Studi ed Esperienze

- ROMA - CAPANNELLE -

Ai Signori Comandanti Provinciali
dei Vigili del Fuoco

- LORO SEDI -

Regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo,
OGGETTO: dei bar e degli stabilimenti balneari operanti nell'ambito dei
Comandi Provinciali VV.F.

Il Consiglio di Amministrazione per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella seduta del 19 dicembre 1991 ha approvato il regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo, bar e stabilimenti balneari operanti nell'ambito dei Comandi Provinciali VV.F.

Il regolamento - che è inteso ad assicurare, con la puntuale osservanza e l'uniformità applicativa delle norme vigenti in materia, una gestione più efficiente ed efficace dei servizi erogati dalle predette strutture - entrerà in vigore il 1° marzo 1992.

Nel trasmettere copia del regolamento, si prega di far conoscere, entro il 28 febbraio 1992, eventuali osservazioni, dubbi interpretativi ovvero quesiti di interesse generale che potrebbero porsi in relazione all'applicazione pratica delle disposizioni in parola, allo scopo di consentire alla scrivente la diramazione di un'organica e completa circolare esplicativa.

Si resta in attesa di cortese riscontro.



IL DIRETTORE GENERALE
(Pastorelli)

/pr
[Signature]

[Signature]

**OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

-----oooooooo-----

**REGOLAMENTO DI GESTIONE E CONTABILITA'
DEGLI SPACCI DI CONSUMO, DEI BAR E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

**approvato dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 19 dicembre 1991**

INDICE

C A P O I

Istituzione degli spacci di consumo e dei bar

Art. 1 - Finalità.....	Pag. 1
Art. 2 - Istituzione.....	" 1
Art. 3 - Attività accessorie.....	" 2
Art. 4 - Contributi.....	" 2
Art. 5 - Autorizzazioni sanitarie.....	" 2

C A P O I I

Commissione Amministrativa - Gestore

Art. 6 - Composizione e nomina della Commissione Amministrativa.....	Pag. 3
Art. 7 - Compiti della Commissione Amministrativa.....	" 3
Art. 8 - Compiti del gestore.....	" 4

C A P O I I I

Personale e mansioni

Art. 9 - Personale addetto agli spacci di consumo ed ai bar.....	Pag. 6
Art. 10 - Personale addetto alla vendita.....	" 6
Art. 11 - Mansioni dell'addetto al registratore di cassa...	" 6
Art. 12 - Mansioni degli addetti alla vendita.....	" 6
Art. 13 - Requisiti sanitari del personale addetto alla vendita di sostanze alimentari.....	" 7
Art. 14 - Igiene, abbigliamento e pulizia del personale addetto alla vendita di sostanze alimentari.....	" 7
Art. 15 - Personale addetto alla contabilità.....	" 7

C A P O I V

Ubicazione ed attrezzature dei locali

Art. 16 - Scelta dei locali e attrezzature.....	Pag. 8
---	--------

C A P O V

Requisiti ed igiene dei locali e delle attrezzature

Art. 17 - Requisiti del magazzino.....	Pag. 8
Art. 18 - Igiene dei locali.....	" 8

C A P O V I

Norme contabili

Art. 19 - Acquisti.....	Pag. 9
Art. 20 - Scritture contabili.....	" 9
Art. 21 - Vidimazione dei documenti contabili.....	" 10
Art. 22 - Verifica semestrale.....	" 10
Art. 23 - Inventario delle merci esistenti.....	" 11
Art. 24 - Chiusura del registro di cassa.....	" 11
Art. 25 - Spese generali di gestione.....	" 11
Art. 26 - Mobili, macchinari ed arredi vari.....	" 11
Art. 27 - Custodia del denaro e tenuta del conto corrente...	" 12
Art. 28 - Situazione patrimoniale e finanziaria.....	" 12
Art. 29 - Entrate eventuali.....	" 13
Art. 30 - Avvicendamento tra gestori.....	" 13
Art. 31 - Soppressione degli spacci e dei bar.....	" 14
Art. 32 - Controlli.....	" 14

C A P O V I I

Utile di esercizio e fondo di riserva

Art. 33 - Utile di esercizio.....	Pag. 14
Art. 34 - Fondo di riserva.....	" 15

C A P O V I I I

Stabilimenti balneari

Art. 35 - Istituzione, funzionamento e soppressione degli stabilimenti balneari.....	Pag. 15
---	---------

C A P O I X

Disposizione finale

Art. 36 - Entrate in vigore.....	" 15
----------------------------------	------

C A P O I

ISTITUZIONE DEGLI SPACCI DI CONSUMO E DEI BAR

ART. 1 (Finalità)

1. Gli spacci di consumo e i bar operanti nell'ambito dei Comandi Provinciali VV.F. hanno la finalità di consentire al personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ai loro familiari l'acquisto di generi di consumo ad un prezzo modico e comunque inferiore a quello praticato nei pubblici esercizi locali.

2. L'accesso agli spacci di consumo e bar è riservato ai soli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e relative famiglie.

3. Il personale preposto alla conduzione di tali strutture è individuato nell'ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 17 della legge 17 dicembre 1984, n. 818.

ART. 2 (Istituzione)

1. All'istituzione degli spacci di consumo e bar provvede il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (che in prosieguo sarà denominata Opera), su richiesta del Comando Provinciale VV.F., d'intesa con le rappresentanze locali delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.

2. Presupposti per l'inoltrò della richiesta sono la piena autonomia economico-finanziaria e la individuazione del personale da preporre alla conduzione ed al controllo della gestione.

ART. 3 (Attività accessorie)

1. Le attività minori - quali la gestione di telefoni a gettone, giochi, distributori automatici di bevande e simili - costituiscono attività accessorie a quella principale degli spacci di consumo e dei bar.

ART. 4
(Contributi)

1. Per esigenze straordinarie riguardanti l'impianto degli spacci e dei bar ovvero il miglioramento del servizio svolto dagli stessi, l'Opera può erogare contribuzioni straordinarie.

2. La contribuzione dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

3. La richiesta di contribuzione deve essere inoltrata dalla Commissione Amministrativa all'Opera con l'indicazione delle particolari esigenze e dell'importo necessario.

4. Le somme assegnate a titolo di contribuzione straordinaria devono essere giustificate con idonea documentazione ed illustrate in apposita relazione.

ART. 5
(Autorizzazioni sanitarie)

1. Per l'esercizio degli spacci di consumo e dei bar è necessaria la prescritta autorizzazione sanitaria, rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, di impianto e funzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti. In materia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

C A P O I I

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA - GESTORE

ART. 6
(Composizione e nomina della Commissione Amministrativa)

1. L'amministrazione degli spacci di consumo e dei bar è affidata ad una Commissione composta dal Presidente e da quattro membri in rappresentanza del personale.

2. Il Presidente della Commissione è il Comandante Provinciale pro-tempore - o chi ne fa le veci - e gli altri componenti sono designati dalle OO.SS. di categoria, maggiormente rappresentative.

3. La nomina della Commissione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Opera.

ART. 7

(Compiti della Commissione Amministrativa)

1. La Commissione Amministrativa ha i seguenti compiti:
 - a) impartire direttive per assicurare il corretto funzionamento amministrativo e contabile dello spaccio e del bar;
 - b) nominare il gestore scegliendolo tra il personale che abbia particolare attitudine a svolgere tale mansione;
 - c) nominare, su proposta del gestore, i collaboratori necessari alla conduzione dell'attività;
 - d) esaminare la merce da acquistare e da porre in vendita;
 - e) attribuire al gestore la facoltà di provvedere direttamente alle forniture, indicando i limiti di spesa;
 - f) stabilire i prezzi di vendita curando che sia esposto e ben visibile un listino dei prezzi;
 - g) verificare, mensilmente, la corrispondenza della consistenza dei generi esistenti con le risultanze delle scritture di magazzino e della disponibilità di cassa con le scritture contabili;
 - h) promuovere tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza dei locali da furti ed incendi;
 - i) esaminare frequentemente le condizioni del mobilio e degli altri oggetti di arredamento dello spaccio e del bar, adottare i provvedimenti necessari per la conservazione degli stessi e promuovere eventuali addebiti per danni;
 - l) provvedere alla dichiarazione di fuori uso dei materiali non più idonei ad ulteriore impiego in dipendenza di vetustà o di usura, redigendo processo verbale da inoltrare all'Opera, che disporrà i prescritti accertamenti;
 - m) accertare eventuali perdite di gestione derivanti da eventi non prevedibili o da avarie delle merci, redigendo processo verbale.

2. I verbali e le delibere della Commissione Amministrativa, debitamente sottoscritti, devono essere raccolti e conservati.

3. La Commissione Amministrativa provvede altresì a verificare periodicamente la qualità, l'efficienza e la convenienza del servizio reso dallo spaccio o del bar, rappresentandone l'esito all'Opera.

4. Nelle ipotesi di eventuali ammanchi o deterioramenti, i membri della Commissione Amministrativa sono chiamati a rispondere in solido unitamente al gestore e all'addetto al registratore di cassa, qualora se ne accertino le rispettive responsabilità.

5. La Commissione Amministrativa provvede, inoltre, all'approvazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale di fine esercizio.

ART. 8 (Compiti del gestore)

1. Il gestore ha i seguenti compiti:
 - a) assicurare il regolare funzionamento dello spaccio e del bar e proporre alla Commissione Amministrativa provvedimenti utili a migliorarne il servizio;
 - b) assicurare la buona conservazione degli arredi e dei generi giacenti;
 - c) vigilare sull'ordine e l'igiene dei locali;
 - d) assicurare la vigilanza sul personale addetto alla vendita;
 - e) provvedere al rifornimento dei generi, indicando tempestivamente alla Commissione Amministrativa quelli prossimi allo esaurimento o più richiesti dalla clientela e, in caso di particolare ed urgente necessità, provvedere all'acquisto dei beni mancanti;
 - f) sottoporre al preventivo assenso della Commissione Amministrativa gli acquisti per valore superiore al limite stabilito dalla Commissione stessa;
 - g) tenere aggiornate le schede di carico e scarico delle merci;
 - h) verificare la qualità delle merci e la loro corrispondenza ai campioni e sovrintendere al ricevimento di esse in mezzadino;
 - i) aggiornare la tabella dei prezzi di vendita, rendendone immediatamente edotto tutto il personale addetto allo spaccio o al bar;
 - l) ritirare giornalmente gli incassi realizzati, previo controllo della somma risultante dal registratore di cassa o dalle matrici dei documenti fiscali rilasciati, segnalando tempestivamente eventuali ammanchi al Presidente della Commissione Amministrativa;

- m) provvedere alla tenuta giornaliera delle scritture prescritte in materia di contabilità ordinaria e fiscale;
- n) predisporre i rendiconti periodici e le relazioni da sottoporre alla Commissione Amministrativa;
- o) custodire i libretti sanitari del personale addetto alla vendita.

2. Il gestore dello spaccio e/o del bar è responsabile di eventuali ammanchi o deterioramenti, qualora non abbia adottato tutte le misure cautelative necessarie o non abbia proposto prontamente alla Commissione Amministrativa i provvedimenti atti ad evitarli.

C A P O I I I

PERSONALE E MANSIONI

ART. 9

(Personale addetto agli spacci di consumo e ai bar)

- 1. Il personale addetto agli spacci di consumo e ai bar si distingue in:
 - a) personale addetto alla vendita;
 - b) personale addetto alla contabilità.
- 2. Il numero degli addetti varia in relazione all'organico del personale in servizio presso il Comando Provinciale, alle dimensioni dell'attività svolta nonché ai criteri stabiliti dall'Opera.

ART. 10

(Personale addetto alla vendita)

- 1. Il personale addetto alla vendita è distinto in:
 - a) un addetto al registratore di cassa;
 - b) uno o più addetti alla vendita.

ART. 11

(Mansioni dell'addetto al registratore di cassa)

1. L'addetto al registratore di cassa è tenuto a:
 - a) assicurare il regolare funzionamento del registratore di cassa e, in caso di guasto, usare l'apposito registro sostitutivo;
 - b) effettuare giornalmente la consegna dell'incasso al gestore, previo riscontro con lo scontrino totalizzatore.

ART. 12

(Mansioni degli addetti alla vendita)

1. Gli addetti alla vendita sono tenuti a:
 - a) curare la pulizia personale, quella dei locali e degli utensili per la vendita;
 - b) tenere in perfetto ordine ed al proprio posto tutti i generi di vendita;
 - c) tenere esposto il listino dei prezzi;
 - d) apporre i prezzi sui prodotti di vendita;
 - e) controllare ed aggiornare i prezzi correnti fissati nell'apposita tabella;
 - f) pretendere dagli utenti, per le consumazioni, la preventiva esibizione del buono o scontrino di cassa, accertandone la corrispondenza al valore dei beni richiesti;
 - g) curare l'esattezza del peso nella confezione dei generi posti in vendita;
 - h) segnalare al gestore, in tempo utile, le merci in esaurimento.

ART. 13

(Requisiti sanitari del personale addetto alla vendita di sostanze alimentari)

1. Per ciò che riguarda i requisiti sanitari del personale addetto alla vendita di sostanze alimentari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 37 e 41 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

ART. 14

(Igiene, abbigliamento e pulizia del personale addetto alla vendita di sostanze alimentari).

1. Per ciò che concerne le prescrizioni di igiene, abbigliamento e pulizia del personale addetto alla vendita si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.42 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

ART. 15

(Personale addetto alla contabilità)

Per la tenuta della contabilità il gestore si avvale della collaborazione di uno o più incaricati.

C A P O I V

UBICAZIONE ED ATTREZZATURE DEI LOCALI

ART. 16

(Scelta di locali e attrezzature)

1. Nella scelta dei locali da destinare a spaccio e/o bar deve darsi la preferenza a quelli situati a piano terreno con accesso possibilmente indipendente e che risultino asciutti e ben esposti.

2. Nei locali dovranno essere previsti idonei servizi igienici ed uno spogliatoio per il personale.

3. L'acquisto dei macchinari indispensabili al buon funzionamento degli spacci e dei bar deve essere autorizzato dall'Opera. Nei casi di particolare necessità ed urgenza, il gestore provvederà direttamente all'acquisto, sottoponendolo al Consiglio di Amministrazione dell'Opera per la ratifica.

C A P O V

REQUISITI ED IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

ART. 17

(Requisiti del magazzino)

1. I locali adibiti a magazzino debbono possedere caratteristiche di costruzione, impianti ed attrezzature idonei a garantire l'ottima conservazione dei beni.

2. Le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere conformi alle norme vigenti.

ART. 18

(Igiene dei locali)

1. Negli spacci di consumo e nei bar deve essere assicurata la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche, curando in particolare modo la pulizia dei locali.

2. Il gestore e la Commissione Amministrativa sono responsabili dell'osservanza delle norme igieniche.

3. A tal fine la Commissione effettua verifiche periodiche.

C A P O V I

NORME CONTABILI

ART. 19

(Acquisti)

1. I beni posti in vendita presso gli spacci e bar sono quelli alimentari e di prima necessità. La Commissione Amministrativa - su indicazione della clientela - stabilisce l'eventuale introduzione di generi voluttuari.

2. L'acquisto dei generi deve essere commisurato agli effettivi bisogni onde evitare inutili giacenze di magazzino.

3. L'ammontare dei debiti per fatture da pagare deve essere contenuto entro un limite tale da consentirne il pagamento a breve termine.

ART. 20
(Scritture contabili)

1. Il gestore dello spaccio e del bar trasmette l'ordine al rappresentante legale della ditta fornitrice, che deve rilasciare copia scritta dello stesso con tutte le annotazioni prescritte (date di consegna delle merci, incidenza dell'Imposta sul Valore Aggiunto ed altri elementi utili ai fini della determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo articolo).

2. Il magazziniere, al ricevimento della merce, controlla gli articoli indicati nell'ordine e ne trascrive sulla scheda di magazzino la data di ricevimento e le esatte quantità consegnate dal fornitore.

3. Effettuate tali operazioni, la bolla di accompagnamento viene trasmessa all'ufficio contabilità che prende nota delle quantità ricevute, determinandone il costo e il prezzo di vendita.

4. Il prezzo di vendita è stabilito con una maggiorazione di costo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

5. L'addetto alla contabilità provvede a conservare la bolla di accompagnamento in attesa che pervenga la fattura della ditta fornitrice.

6. Provvede, altresì, a registrare la bolla di accompagnamento nello scadenziario fornitori, iscrivendola al mese in cui si deve effettuare il pagamento della fattura.

7. Al ricevimento della fattura provvede ad allegare alla stessa la bolla di accompagnamento, dopo aver controllato l'esatta corrispondenza della quantità.

Successivamente procede alla registrazione della fattura nel libro degli acquisti.

8. Gli spacci e i bar con un volume d'affari superiore al miliardo annuo devono conservare le fatture distinte per ogni ditta fornitrice.

9. All'atto del pagamento, la fattura viene trascritta in uscita sul giornale di cassa nella colonna "contanti" o "conto corrente" secondo le modalità di pagamento adottate.

ART. 21
(Vidimazione dei documenti contabili)

1. I documenti contabili devono essere timbrati, vidimati e numerati progressivamente a cura del gestore dello spaccio e/o del bar.

ART. 22
(Verifica semestrale)

1. Al termine di ciascun semestre gli spacci ed i bar debbono sospendere la vendita e procedere all'inventario delle merci e alla verifica di cassa.

2. L'inventario delle merci si effettua mediante:

- a) la conta materiale delle merci;
- b) la chiusura delle schede.

3. La verifica di cassa si effettua mediante:

- a) la chiusura del registro di cassa;
- b) il computo degli importi delle fatture non pagate.

ART. 23
(Inventario delle merci esistenti)

1. Al termine del semestre, dopo aver trasferito sulle schede le voci merceologiche esistenti, suddivise per settori, si procede alla quantificazione di tutte le merci giacenti.

2. La conta deve essere effettuata per ogni punto di vendita e per ogni magazzino esistente nell'ambito dello spaccio e del bar.

3. L'ufficio contabilità provvede a riunire le diverse schede verificando le quantità delle merci vendute e di quelle giacenti.

ART. 24
(Chiusura del registro di cassa)

1. La chiusura del giornale di cassa deve essere effettuata con la determinazione dei seguenti elementi:

- a) disponibilità di cassa;
- b) disponibilità esistente nel conto corrente bancario o postale.

ART. 25
(Spese generali di gestione)

1. L'onere delle spese generali di gestione che attengono al funzionamento degli spacci e dei bar dovrà essere opportunamente computato per la determinazione del prezzo di vendita.

ART. 26

(Mobili, macchinari ed arredi vari)

1. I beni acquistati per l'impianto dello spaccio o del bar ovvero per l'ulteriore potenziamento ed ampliamento degli stessi devono essere assunti in carico nell'apposito inventario al loro prezzo d'acquisto.

2. Le attrezzature non più idonee all'uso, o che richiedono ripereazioni troppo costose in relazione al loro valore, devono essere dichiarate fuori uso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. 1) del presente regolamento.

3. I beni ricevuti in uso gratuito devono risultare da apposito elenco, allegato all'atto formale di comodato, e non costituiscono beni da inventariare.

4. L'inventario dei beni mobili deve essere redatto ed inviato all'Opera al 31 dicembre di ogni anno, con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e corredato della documentazione idonea a comprovare le variazioni stesse.

ART. 27

(Custodia del denaro e tenuta del conto corrente)

1. Il denaro contante deve essere custodito, sotto la responsabilità del gestore, in apposita cassaforte, adottando tutte le misure di sicurezza occorrenti, evitando giacenze di cassa non strettamente necessarie.

2. I pagamenti devono essere effettuati a mezzo di conto corrente. Gli incassi devono essere giornalmente versati sul c/c esistente.

3. Per l'apertura del conto corrente il Presidente della Commissione inoltra una richiesta all'Opera che impartisce istruzioni al riguardo, autorizzando l'apertura del conto "a firme congiunte".

4. Per i pagamenti effettuati con emissione di assegni in conto corrente bancario la matrice dell'assegno ha valore di quietanza regolare a tutti gli effetti.

5. Gli interessi, che alla fine di ogni anno vengono accreditati sul conto corrente bancario o postale, concorrono alla formazione dell'utile di gestione (prospetto A allegato).

ART. 29

(Situazione patrimoniale e finanziaria)

1. La situazione patrimoniale dello spaccio e del bar è costituita dagli elementi attivi e passivi dell'intera gestione e da essa si evince il "PATRIMONIO NETTO". Il prospetto relativo è riferito alla data del 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli elementi attivi da considerare sono i seguenti:

- a) valore dei mobili e degli arredi in carico (inventario dei mobili);
- b) rimanenza di cassa (contante);
- c) deposito in conto corrente bancario o postale;
- d) crediti eventuali;
- e) eventuale credito IVA;
- f) consistenza a valore (prezzo di acquisto) dei generi residuati in magazzino (saldo del registro di carico e scarico).

3. Gli elementi passivi da considerare sono i seguenti:

- a) l'importo delle fatture da pagare (registro dei creditori e scadenziario delle fatture); l'importo delle fatture per merci pervenute alla data dell'inventario e non pagate debbono essere riportate alla gestione successiva;
- b) eventuale debito IVA.

4. La differenza fra gli elementi attivi e passivi costituisce il "patrimonio netto" dello spaccio o del bar.

5. La situazione patrimoniale e finanziaria deve essere accompagnata da un conto economico contenente i seguenti elementi:

- a) attivo: ricavi conseguiti nell'anno;
- b) passivo: ammontare delle spese generali e di gestione.

6. Gli importi del conto economico devono essere iscritti al netto dell'IVA.

7. La differenza a pareggio è rappresentata dall'importo degli utili da versare all'Opera Nazionale di Assistenza e di quelli destinati al Fondo di riserva.

8. Le contabilità di fine esercizio risultano dalla compilazione del conto economico (prospetto A allegato) e dallo stato patrimoniale (prospetto B allegato).

ART. 29
(Entrate eventuali)

1. Le entrate eventuali sono quelle derivanti dalle attività minori connesse con la gestione degli spacci e dei bar (telefoni a gettone, biliardo, ping-pong e simili).

2. Tali entrate debbono essere iscritte nell'attivo della gestione dello spaccio e del bar.

ART. 30
(Avvicendamento tra gestori)

1. In caso di avvicendamento tra gestori la consegna dei beni deve effettuarsi sulla base dell'inventario e della variazione in aumento o in diminuzione verificatasi.

2. Del passaggio delle consegne deve essere redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni.

3. Il verbale, firmato dal gestore entrante, dal gestore uscente e dal Presidente della Commissione Amministrativa, è redatto in quattro esemplari che vanno consegnati:

- 1) - al gestore entrante;
- 2) - al gestore uscente;
- 3) - al Presidente della Commissione Amministrativa;
- 4) - all'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ART. 31
(Suppressione degli spacci e dei bar)

1. Qualora venga meno l'utilità della gestione o questa si renda impossibile, la Commissione Amministrativa preposta deve rappresentare all'Opera motivata proposta di soppressione dello spaccio e/o del bar.

2. La soppressione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera che incaricherà un funzionario dell'Ente delle operazioni di chiusura.

ART. 32
(Controlli)

1. L'Opera promuove controlli ordinari o straordinari alla gestione degli spacci e dei bar.

C A P O V I I

UTILE DI ESERCIZIO E FONDO DI RISERVA

ART. 33
(Utile di esercizio)

1. L'utile di esercizio risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario deve essere versato all'Opera entro il mese di marzo dell'anno successivo, previa destinazione del 50% alla costituzione di un fondo di riserva degli spacci e dei bar.

2. Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate entro l'esercizio successivo.

ART. 34
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è volto a sanare le eventuali perdite d'esercizio che non possono essere ripianate con le entrate ordinarie.

2. Il fondo di riserva deve essere depositato presso un istituto bancario.

3. Gli interessi realizzati non vanno in aumento del fondo stesso, ma sono introitati in cassa come proventi di gestione.

C A P O V I I I

STABILIMENTI BALNEARI

ART. 35

(Istituzione, funzionamento e soppressione
degli stabilimenti balneari)

1. Per gli stabilimenti balneari si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dai capi precedenti per l'istituzione, il funzionamento e la soppressione degli spacci di consumo e dei bar.

C A P O I X

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 36

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° marzo 1992.

Opera Nazionale di Assistenza per il personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)

presso il **MINISTERO DELL'INTERNO**

PROT N. 2845/15.

CIRCOLARE N. 8/A

Roma, 30 nov. 1993

Alla Commissione Amministrativa
presso il Comando Provinciale dei
vigili del fuoco di

OGGETTO: Regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo, bar e stabilimenti balneari, operanti nell'ambito dei Comandi provinciali VV.F. - Applicazione delle disposizioni.

Si è dovuto constatare che le Commissioni in indirizzo non sempre danno attuazione alle disposizioni di cui al regolamento specificato in oggetto.

Viceversa, sono ben note le ragioni di legittimità e trasparenza che hanno indotto l'Ente all'adozione di questo importante strumento che disciplina in dettaglio essenziali aspetti dell'attività di gestione e contabilità delle strutture in parola.

Ciò premesso, si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto disposto dall'art. 7 in relazione ai compiti della Commissione Amministrativa e si chiede di voler provvedere anche:

- alla trasmissione di dettagliata relazione che illustri le direttive impartite per assicurare il corretto funzionamento amministrativo e contabile della gestione - comma 1, lett. a) - e da cui risulti la nomina del gestore e dei collaboratori necessari alla conduzione dell'attività - comma 1, lett. b) e c);
- alla verifica semestrale - comma 1, lett. g) - della corrispondenza tra consistenza dei generi esistenti e risultanze delle scritture di magazzino, nonché tra disponibilità di di cassa e scritture contabili, redigendo apposito verbale.

Inoltre, si richiama l'attenzione sull'art. 33, che prescrive il versamento all'Opera del 50% dell'utile di esercizio realizzato nel corso della gestione, da effettuare entro il mese di marzo dell'anno successivo, e la destinazione del restante 50% alla costituzione di un fondo di riserva.

Nel sottolineare l'assoluta necessità di dare puntuale e tempestiva attuazione alle predette disposizioni, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e assicurazione.

IL PRESIDENTE
(Pastorelli)

ML/pr

Opera Nazionale di Assistenza per il personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)

presso il **MINISTERO DELL'INTERNO**

PROT. N. 5467/8/1001-1500

CIRCOLARE N. 11/A

Roma, - 5 SET. 1996

Alla Commissione Amministrativa
presso il Comando Provinciale dei Vi-
gili del Fuoco di

OGGETTO: Regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo
bar e stabilimenti balneari operanti nell'ambito dei Comandi
provinciali VV.F.
Integrazione art. 6.

Al fine di assicurare una più efficiente conduzione delle
attività di gestione e contabilità delle strutture in oggetto, si è
provveduto ad apportare una modifica all'art. 6, comma 1, del vigente
Regolamento, intesa ad integrare la composizione della Commissione
amministrativa con la previsione di un'addetto alla contabilità, a
maggiore garanzia del corretto operato della Commissione stessa.

Pertanto, il citato art. 6, comma 1, risulta così modificato:

"L'amministrazione degli spacci di consumo e dei bar è
affidata ad una Commissione composta dal Presidente e da
quattro membri in rappresentanza del personale, oltre che da
un addetto alla contabilità che non ha diritto di voto".

In osservanza alla nuova disposizione, si prega di voler
provvedere alla relativa nomina, dandone pronta comunicazione.

Si ribadiscono, con l'occasione, le raccomandazioni che hanno
già formato oggetto della circolare n. 8/A prot. 2875/15 del 30
novembre 1993, che ad ogni buon fine si allega.

PEL PRESIDENTE
(Ancillotti)

Circoli ML/pp